

Ufficio del demanio, personale, lavoro portuale, attività produttive e Porto di Marina di Carrara
Settore demanio

Ordinanza n. 19 DEL 06/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE THAON DI REVEL

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- **che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.**

Visto:

- **che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;**
- **l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli**

uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- l'art. 6 c. 4 lett. e) della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera m) per il quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94 e s.m.i., per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto della Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

Considerato:

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali

marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;

- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- la necessità di effettuare interventi di manutenzione al ponte Thaon de Revel;

ORDINA

Art. 1

Manutenzione ponte Thaon de Revel

Dal giorno 10.03.2023 per la durata presunta di 80 giorni e comunque fino al termine delle necessità ditte incaricate dalla A.d.S.P. effettueranno interventi di manutenzione al ponte Thaon de Revel.

Nei periodi di intervento opportunamente segnalati, il ponte e le aree limitrofe di cantiere indicate in planimetria allegata, sono interdette all'accesso di mezzi e/o persone estranee ai lavori.

Art. 2

Prescrizioni

I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati in sicurezza ai sensi della normativa di legge;
- le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate, anche mediante la posa in opera di idonei cartelli e segnalazioni, sia diurne che notturne;
- le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori dovranno operare con la massima cura ed attenzione alla sicurezza dei propri operatori e di tutti coloro che percorrono le aree limitrofe;
- è vietato l'accesso alle aree di cantiere ai mezzi ed alle persone estranee ai lavori;

- le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori dovranno operare con la massima cura ed attenzione alla sicurezza dei propri operatori e di tutti coloro che percorrono le aree limitrofe;
- le attività dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni dettate dall'appalto dei lavori;
- dovranno essere adottate le dovute precauzioni per evitare pericoli a cose o persone che transitano nelle zone prospicienti;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare eventuali inquinamenti;
- le attività dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, evitando qualsiasi forma di inquinamento atmosferico, terrestre e degli specchi acquei. Le stesse attività dovranno essere effettuate ponendo particolare cura ed attenzione agli aspetti ambientali che questi possono interessare. In particolare il cantiere dovrà essere approntato in modo da eliminare qualsiasi rischio di dispersione di materiali inquinanti che dovessero essere prodotti durante le lavorazioni. Altrettanta cura dovrà essere posta nella gestione dei materiali pericolosi e/o infiammabili da utilizzarsi per lo svolgimento di ogni singola lavorazione, nonché dei carburanti necessari per il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di cantiere. Al fine di una corretta ed esaustiva gestione ambientale, dovranno essere applicate integralmente le normative vigenti in materia, nonché promuovere ogni iniziativa che possa favorire una gestione ambientale conforme agli standard ISO 14001. La gestione di rifiuti eventualmente prodotti durante le lavorazioni e l'area destinata al loro deposito dovrà essere gestita a cura e spese del concessionario conformemente a quanto previsto e stabilito dal D Lgvo 152/06 e s.m.i;
- interventi di demolizione/rimozione/smaltimento di materiali/rifiuti/rifiuti pericolosi, dovranno essere effettuati da impresa specializzata ed autorizzata alla gestione degli stessi, ai sensi del D Lgvo 152/06 e s.m. e i.;

al termine dei lavori le aree dovranno essere sgomberate e ripulite da eventuali rifiuti e/o materiali d'uso. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 Divieti Segnaletica

Nelle aree opportunamente segnalate è vietata la sosta, il deposito di materiali e l'utilizzo per fini diversi da quelli indicati all'art. 1.

Dovrà essere posta in opera segnaletica e quant'altro necessario ad indicare l'area riservata e la rimozione forzata di eventuali mezzi che occupano abusivamente l'area.

Art. 4 Occupazioni abusive

I mezzi che occuperanno abusivamente eventuali zone segnalate e interessate dai lavori saranno oggetto di rimozione d'ufficio a spese degli interessati, salva applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 5 Responsabilità

Gli esecutori dei lavori sono ritenuti a tutti gli effetti responsabili, per cui dovranno adottare, a propria cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità. Nessuna responsabilità in merito alle occupazioni delle aree di cantiere e alle relative attività potrà essere attribuita a questa A.d.S.P.; in particolare i diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.

La presente non esime gli esecutori dei lavori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività de quo.

Art. 6 Sanzioni

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

**Art. 7
Disposizioni finali**

**Si intendono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.
La planimetria allegata è parte integrante del presente disposto ordinatorio**

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

**(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**